



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA** **-SEZIONE LAVORO-**

### **IL GIUDICE**

nel procedimento di cui in epigrafe;

all'esito della trattazione cartolare del 03/10/2023

preso atto delle note di trattazione scritta;

pronuncia la seguente

### **ORDINANZA**

Rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “..., sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento, solo nel caso in cui il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.) il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione invece non è necessaria quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione” (Cass. 988/2017);

considerato che parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piacca all'ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria eccezione e deduzione, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi presupposti, previa disapplicazione e/o annullamento dei movimenti effettuati in favore di altri docenti aventi minore titolo (per punteggio o per fase) sulle sedi richieste in via preferenziale dalla ricorrente e previa eventuale disapplicazione del CCNI del 08.04.2016 del comparto scuola nelle parti indicate in ricorso, accogliere in ogni sua parte il presente ricorso e, per l'effetto: 1. accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere trasferita in provincia di Caltanissetta (nell'ordine ex a.t. 0004 e 0005), su posto comune o di lingua della scuola primaria, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, secondo il punteggio ad essa attribuito e con priorità rispetto a coloro che abbiano conseguito minor punteggio; 2. oppure, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, accertare e dichiarare, il diritto della ricorrente ad essere trasferita in provincia di Caltanissetta (nell'ordine ex a.t. 0004 e 0005), su posto comune o di lingua della scuola primaria, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017, con priorità rispetto ai docenti immessi in ruolo a partire dall'a.s. 2015/2016; 3. condannare l'amministrazione scolastica



*convenuta al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, ordinando l'immediato trasferimento della ricorrente, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, nella provincia di Caltanissetta, per come richiesto sopra e nella domanda di mobilità. Con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio”;*

ritenuto che, ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti controinteressati, ossia a tutti i docenti di scuola primaria che hanno partecipato alla procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017 e che hanno ottenuto una sede su posto comune o su posto di lingua in un ambito ricompreso nella provincia di Caltanissetta;

ritenuto che questi ultimi assumono la qualità di parti necessarie del processo e il contraddittorio deve essere integrato nei loro confronti ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c;

ritenuto, quanto alle modalità di notificazione ed all'istanza formulata da parte ricorrente di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero intimato, che:

- l'art. 151 c.p.c. dispone che il giudice possa d'ufficio prescrivere che la notificazione sia eseguita *“in modo diverso da quello stabilito dalla legge”*;
- l'art. 19 D.lgs. 33/2013, contenente norme sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”*, prevede l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei *“bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione”*, al fine di consentirne la massima conoscibilità ai soggetti interessati a partecipare alla procedure concorsuali; ciò è coerente – ad avviso del TAR per il Lazio, ord. 9506/2013 – *“con i principi ispiratori della nuova disciplina normativa che, ad avviso del Collegio, sono applicabili a tutte le informazioni relative all'iter concorsuale, ivi comprese le impugnative avverso di esse proposte”*;
- inoltre che ai sensi dell'art. 32, co. 1° legge n. 69/ 2009, *“gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;
- alla luce delle coordinate esegetiche sopra tracciate ed avuto riguardo al rilevante numero dei destinatari della notifica, la pubblicazione sul sito internet del Ministero convenuto rappresenta la modalità che meglio è in grado di assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei destinatari della notifica, anche in ragione del fatto che la consultazione dei siti telematici è oggi - in concreto - più frequente, immediata ed agevole rispetto a quello alla Gazzetta ufficiale.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 151 cpc

### **AUTORIZZA**

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, nonché l'elenco dei controinteressati, con l'indicazione degli estremi della presente ordinanza e l'avvertimento che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della stessa;



## **PRESCRIVE**

che il MIUR resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

## **DISPONE**

che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento;

## **RINVIA**

il presente giudizio all'udienza del **18/04/2024 per discussione e decisione**, avvertendo i controinteressati che potranno costituirsi almeno 10 giorni prima dell'udienza a pena di decadenza.

*Visto l'art. 127-ter cpc*

## **DISPONE**

che l'udienza sia sostituita dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni;

## **ASSEGNA**

alle parti termine perentorio fino al **18/04/2024 h. 08:31** per il deposito telematico delle suddette note scritte.

## **AVVERTE**

le parti che:

- le stesse possono opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- se nessuna di esse depositerà note nel termine assegnato, verrà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata nuova udienza e, se nessuna delle parti depositerà le note nel nuovo termine o comparirà all'udienza, verrà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo;
- dalla scadenza del termine assegnato, inizierà a decorrere il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento da parte del Giudice.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e per l'annotazione, nello storico del fascicolo informatico, delle modalità di trattazione.

Caltanissetta, 19/11/2023

**IL GIUDICE**

Francesco Bongioanni

